

COMUNICATO

Si informano tutti i Colleghi che l'opzione di utilizzare il credito in compensazione (introdotta con la legge di stabilità 2016) e dichiarare ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 (liquidazione del compenso da parte dell'autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell'art. 82 del testo unico) e al comma 3 (mancato pagamento totale o parziale del compenso e mancata opposizione ai sensi dell'art. 170 del testo unico avverso il relativo decreto di pagamento), può essere esercitata:

- per l'anno 2016, dal 17 ottobre al 30 novembre;
- dall'anno 2017, dal 1º marzo al 30 aprile di ciascun anno.

In proposito si segnala l'inserimento di ogni utile informazione nella sezione sul gratuito patrocinio del sito dell'Ordine (all'indirizzo http://www.avvocati-imperia.it/compensazionegp.htm), unitamente al link alla piattaforma ministeriale cui accreditarsi a tal fine.

Il Consiglio dell'Ordine